



18734 / 10

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 28/04/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI  
Dott. UMBERTO GIORDANO  
Dott. UMBERTO ZAMPETTI  
Dott. MASSIMO VECCHIO  
Dott. MAURIZIO BARBARISI

- Presidente - SENTENZA  
- Consigliere - N. 1250/10  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Rel. Consigliere - N. 38435/2009  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA / ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

1) CASSARA' GIUSEPPE N. IL 16/05/1960

10

avverso l'ordinanza n. 10149/2009 TRIBUNALE di MILANO, del 03/09/2009

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;  
~~lette/sentite le conclusioni del PG Dott.~~

Udit i difensor Avv.;

**Letta** la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Carmine Stabile, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

### Rileva

**1.** – Con ordinanza, deliberata il 3 settembre 2009 e depositata in pari data, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'incidente proposto da Giuseppe Cassarà, condannato alla pena della reclusione in anni tre e mesi dieci giusta sentenza di quel Tribunale, 10 marzo 2008 (irrevocabile dal 28 novembre 2008), avverso l'ordine di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero il 3 agosto 2009, e ha declinato, in favore della Corte di appello in sede, la competenza a provvedere sulla contestuale, subordinata istanza di restituzione nel termine.

In relazione alle richieste “*di revoca o sospensione dell'ordine di carcerazione*” il Collegio ha motivato: l'estratto contumaciale della sentenza di condanna è stato “*correttamente*” notificato a Cassarà nel luogo di effettiva residenza, accertato dai Carabinieri di Seriate, giusta nota dell'8 agosto 2008; l'ufficiale giudiziario, non avendo reperito il destinatario, ha immesso l'avviso del deposito dell'atto nella cassetta della corrispondenza della abitazione di Cassarà a Villongo, via Puccini, n. 11.

**2.** – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Nino Filippo Moriggia, mediante atto recante la data del 14 settembre 2009, col quale deduce: Cassarà ha avuto notizia della sentenza di condanna solo in seguito alla esecuzione del provvedimento di carcerazione; difetta la prova della sottrazione volontaria alla conoscenza del “*provvedimento di condanna*”; deve “*in via subordinata [..] ammettersi l'esistenza del caso fortuito e/o della forza maggiore*”; alcune raccomandate inviate dal legale all'indirizzo di Villongo, nei mesi di aprile e di luglio dell'anno 2009, non sono state recapitate (come dimostrano le copie, allegate al ricorso, delle relative buste); nell'ordine di carcerazione è, peraltro, indicata “*la vecchia residenza dell'imputato*”.

**3.** – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 1° febbraio 2010, rileva: il Tribunale ha rilevato “*la ritualità della notifica*”; il provvedimento è compiutamente motivato.

**4.** – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

**4.1** – In ordine alla reiezione della richiesta, formulata dal condannato ai sensi dell'articolo 670 C.P.P., per la dichiarazione della non esecutività della condanna, il ricorrente non ha confutato l'accertamento del giu-

dice della esecuzione circa la validità formale della notificazione dell'estratto contumaciale.

**4.2** – Quanto alla contestuale istanza di restituzione del termine, la Corte rileva di ufficio, ai sensi dell'articolo 609, comma 2, C.P.P. la inosservanza da parte del giudice *a quo* della disciplina circa la sua competenza funzionale, a norma dell'articolo 670, comma 3, C.P.P. che impone al giudice della esecuzione, se, come nella specie, “*non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento*”, di decidere sulla richiesta restituzione nel termine, contestualmente proposta dal condannato.

La violazione della disposizione, attinente alla competenza funzionale, comporta la nullità assoluta del provvedimento nella parte che concerne la relativa declinatoria (v., in ordine la competenza funzionale del giudice e alla nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo, derivante dalla inosservanza: Cass., Sez. Un., 20 giugno 1990, n. 5, Corica, massima n. 185283; 20 luglio 1994, n. 14, De Lorenzo, massima n. 198219 e massima n. 198220; 25 gennaio 2005, n. 4419, Gioia, massima n. 229981; e, più recentemente con particolare riferimento alla competenza funzionale del giudice della esecuzione, Cass., Sez. I, 4 luglio 2008, n. 31946, Hincapie Zapata, massima n. 240775 e Sez. I, 27 novembre 2009, n. 47149, Pannunzio, massima n. 245725).

**4.3** – Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata, limitatamente al capo che concerne la declinatoria della competenza sulla restituzione nel termine; il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano e il rigetto, nel resto, del ricorso.

**P. Q. M.**

Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine per impugnare e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Milano.

Rigetta, nel resto, il ricorso.

Così deciso in Roma, addì 28 aprile 2010.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE  
(Massimo Vecchio)



IL PRESIDENTE  
(Severo Chieffi)



**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

18 MAG. 2010



IL CANCELLIERE

  
Severo Chieffi